

678
04/04/18
29/04/18



Città di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli i

Attendere la presidente immediatamente esecutiva.

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Con i poteri:

- DELLA GIUNTA COMUNALE
- X DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

Numero 56 del 28/03/2018

Oggetto : Modifica Regolamento TOSAP – eliminazione esenzione passi carrabili.

L'anno duemiladiciotto il giorno 28 del mese di Marzo alle ore 13,30 nella sede Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con D.P.R. in data 30 dicembre 2016 come modificata nella composizione con D.P.R. Del 24 novembre 2017 nelle seguenti persone :

Cognome	Nome	P	A
Di Menna	Francescopaolo	X	
De Caro	M.Lodovica	X	
Greco	Francesco	X	

Constatato il numero legale degli intervenuti;
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Giovanna Olivadese

CITTA' DI MARANO DI NAPOLI

(Città Metropolitana di Napoli)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA ADOTTATA CON I POTERI: () GIUNTA COM.LE - (X) DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: : **Modifica Regolamento TOSAP – eliminazione esenzione passi carrabili.**

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49,1°c. e 147 bis T.U. N.267/2000 e ss.mm.it) e art. 3 Reg.to controlli interni.

(X) si esprime parere **FAVOREVOLE**, e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

() si esprime parere **SFAVOREVOLE** per il seguente motivo:.....

A T T E S T A

Che la stessa () comporta- () non comporta oneri economici a carico del Comune diretti trattandosi di atto di programmazione.

Il Dirigente dell'Area

li

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (art.49,1°c.e 147 bis T.U. n. 267/2000 e ss.mm.ii) e art.3 Reg. controlli interni .

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

(X) si esprime parere **FAVOREVOLE** e ne attesta la regolarità e correttezza amm.va

() si esprime parere **SFAVOREVOLE** per il seguente motivo:.....

li 22/03/18

Il Dirigente Area Economico Finanziaria

PARERE DI CONFORMITA'

Alle norme legislative, statutarie e regolamentari , ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett.a) del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.,

(X) **FAVOREVOLE**.....

() **SFAVOREVOLE**.....

28.3.2018

IL SEGRETARIO GENERALE



Comune di Marano di Napoli

Proposta del Dirigente dell'Area Economico Finanziaria

OGGETTO: Modifica Regolamento TOSAP – eliminazione esenzione passi carrabili.

PREMESSO che l'art 27 comma 8 della legge 448/2001 ha stabilito che il termine per l'approvazione delle norme regolamentari relative ai tributi locali è lo stesso dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTE

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 06/05/1994 con la quale si approvava "Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche TOSAP";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 23/03/1999 si approvava " Provvedimento in materia di per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche TOSAP" nel quale si stabiliva di esonerare dal 01/01/1999 dal pagamento della tassa i passi carrabili di cui all'art.44 del D.Lgs 15/11/1993 n. 507;

CONSIDERATO:

- che l'approvazione del Bilancio di Previsione deve essere approvato entro il 31/03/2018 come stabilito con apposito decreto ;
- che si rende necessario stabilire che a partire dal 01/01/2018 sono soggetti al pagamento della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche TOSAP i passi carrabili di cui all'art.44 del D.Lgs 15/11/1993 n. 507;

EVIDENZIATO che il Comune di Marano di Napoli con deliberazione di Consiglio Comunale n. 114 del 29/12/2014 ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del D.Lgs. 267/2000 e che il citato articolo al comma 8, lettera a), dispone che l'ente che abbia fatto ricorso alla procedura di riequilibrio : *"può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente"*;

EVIDENZIATO ALTRESI' che la previsione normativa del citato comma 8, lettera a, dell'art. 243-bis del D.lgs. 267/2000 consente di superare il blocco delle aliquote e delle tariffe confermato per l'anno 2018 dall'articolo 1, comma 37 della legge di Bilancio 2018 n. 205/2017;

CONSIDERATO che la condizione di grave difficoltà economico/finanziaria dell'Ente impone di attivare con la massima urgenza tutte le entrate proprie;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 3 del vigente Regolamento dei controlli interni.


VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

All'unanimità

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Stabilire che a partire dal 01/01/2018 sono soggetti al pagamento della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche TOSAP i passi carrabili di cui all'art.44 del D.Lgs 15/11/1993 n. 507;
- 2) modificare l'art. 13 del Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche TOSAP approvato con deliberazione n. 33 del 06/05/1994 eliminando il comma 1;
- 3) modificare l'art. 15 del Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche TOSAP approvato con deliberazione n. 33 del 06/05/1994 eliminando il comma 1 primo punto ovvero eliminando l'esenzione per i passi carrabili a filo;
- 4) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Il Dirigente Area Economico Finanziaria
Dott. Giuseppe Bonino



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Letta e fatta propria la proposta di deliberazione del Dirigente dell'Area Economica e Finanziaria ad oggetto:" Modifica Regolamento Tosap – eliminazione esenzione passi carrabili"

CONSIDERATO che la condizione di grave difficoltà economico/finanziaria dell'Ente impone di attivare con la massima urgenza tutte le entrate proprie;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DELIBERA

Di approvare quanto proposto e quindi

- 1) Stabilire che a partire dal 01/01/2018 sono soggetti al pagamento della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche TOSAP i passi carrabili di cui all'art.44 del D.Lgs 15/11/1993 n. 507;
- 2) modificare l'art. 13 del Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche TOSAP approvato con deliberazione n. 33 del 06/05/1994 eliminando il comma 1;
- 3) modificare l'art. 15 del Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche TOSAP approvato con deliberazione n. 33 del 06/05/1994 eliminando il comma 1 primo punto ovvero eliminando l'esenzione per i passi carrabili a filo;
- 4) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 5) Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Il Segretario Generale
dot.ssa Giovanna Olivadese

La Commissione Straordinaria
Di Menna – De Caro - Greco



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

(Provincia di Napoli)

COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n.09 del 26/03/2018

Oggetto: Proposta di deliberazione concernente la modifica del Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (artt.13 e 15).

Il Collegio dei Revisori, convocato per motivi di urgenza e brevità alle ore 16,00 odierne presso lo Studio del Dott. Angrisani;

- prende atto della proposta deliberativa in oggetto, trasmessa con pec del 22/3/2018, che concerne la modifica degli articoli 13 e 15 del vigente Regolamento TOSAP approvato con delibera C.C. n.33 del 6/5/1994;
- analizzato in particolare il contenuto della bozza di deliberazione con annessa relazione istruttoria che, in sintesi, prevede l'eliminazione dell'esenzione dal pagamento della tassa dei passi carrabili di cui al D.Lgs.507/93- art.44-;
- ritenuta la predetta proposta di deliberazione conforme alla normativa di riferimento;

Visto l'art.239- comma 1 lett.b) punto 7 del TUEL e. s.m.i che, come da ultima modifica introdotta dal D.L. 174/2012 convertito con modificazione nella legge 213/2012, prevede tra l'altro che l'Organo di Revisione esprime il proprio parere anche su " *proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali*";

Tutto ciò premesso,

Visto lo Statuto e il Regolamento di contabilità dell'Ente;




Visto il TUEL e la normativa correlata;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in esame, alla sua premessa e al contenuto del Regolamento.

IL COLLEGIO DEI REVISORI:

- dott.Michelangelo Palermo
- dott.Achille Angrisani
- dott. Luciano Bloisi






56

SI ATTESTA

Che il presente atto è ~~stato~~ pubblicato all'Albo Pretorio "ON LINE" in data 04/04/2018



Il Segretario Generale 

Divenuta esecutiva per scadenza dei termini il

Il Dirigente Area Amm.va

Il Presente atto viene assegnato all'ufficio



CITTA' DI MARANO
provincia di Napoli

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
T.O.S.A.P.

Titolo I
Istituzione e gestione del servizio di accertamento e riscossione della Tassa.

Art. 1
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO E NORME GENERALI

In virtù del potere regolamentare in materia di tributi locali conferito dall'art.53 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 04/02/1915, visto l'art.4 comma IV, lettere a) b) c) d) ed e), della Legge 23 ottobre 1992 n.421, concernente il riordino della finanza locale, visto l'art.40 del D.L. 15 novembre 1993 n.507 nonché le modifiche apportate dal D.L. 28 dicembre 1993 n.566, il Comune di Marano di Napoli istituisce il presente regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 2
OGGETTO DELLA TASSA

Sono soggette alla tassa, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
Sono parimenti soggetti alla tassa le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico, con esclusione dei balconi, verande e similari, avente carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Art. 3
SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione, o in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'utilizzo pubblico.

Art. 4
CONDUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio è condotto in regime di gestione diretta in economia, designando un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa.

Qualora l'Amministrazione ne ravvisi l'opportunità, il servizio di accertamento e di riscossione della tassa potrà essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 2 comma III lettera c) della Legge 08/06/90 n. 142 ovvero ai soggetti iscritti all'Albo Nazionale di cui all'art. 32. Di quanto sopra deve darsene comunicazione alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro 60 giorni dalla sua nomina.

Art. 5
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Ai sensi del D.L. 15 novembre 1993 n. 507 art. 43, il Comune di Marano di Napoli con popolazione residente di n. 47.961 abitanti risultanti dai dati relativi al censimento '91, pubblicati dall'ISTAT, è classificato in III classe.

Titolo II
Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Art. 6
I. RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree pubbliche deve farne domanda in carta legale al Sindaco; la domanda deve contenere:
le generalità del richiedente;
il motivo ed oggetto dell'occupazione,
la durata, la dimensione e l'esatta ubicazione dell'occupazione,
la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.
L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Art. 7
PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Le domande di occupazione di spazi ed aree pubbliche, presentate almeno 15 giorni prima dell'occupazione stessa, saranno concesse, solo dopo aver sentito i pareri dell'Ufficio Tecnico Comunale e del Comando VV.UU.
La concessione è personale e valida solo per la località, la durata e la superficie autorizzata. È obbligo del concessionario riparare i danni derivanti dall'occupazione.

Art. 8
REVOCA DI CONCESSIONE

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento dal Sindaco per motivi di pubblico interesse, ovvero per mancato pagamento della tassa o per violazioni al presente regolamento. La revoca di concessione concernente l'utilizzazione del suolo pubblico dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.

Art. 9
OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE-CRITERI DI DISTINZIONE

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti quando hanno carattere stabile e sono effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque, durata non inferiore all'anno e che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono temporanee quando hanno durata inferiore all'anno.

Art. 10
DETERMINAZIONE DELLA TASSA

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o metri lineari.

Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Titolo III
Disciplina e tariffe

Art. 11
OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuna dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, determinata secondo le tariffe deliberate.

Per l'occupazione del sottosuolo o del soprassuolo la tassa è determinata per Km lineare secondo le tariffe deliberate.

Art. 12
OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee la tassa si applica al giorno ed è determinata secondo le tariffe deliberate.

Per l'occupazione del sottosuolo o del soprassuolo la tassa è

determinata per Km lineare, con durata non superiore ai 30 gg., secondo le tariffe deliberate.

Titolo IV Riduzioni-Maggiorazioni-Esenzioni

Art. 13 RIDUZIONI

Per i passi carrabili, ovvero quei manufatti costituiti da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da altra modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, la tassa, commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede e del manufatto, è ridotta del 50 per cento.

La tassa relativa può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annuità del tributo. In ogni caso, ove non ci sia più interesse ad utilizzare i passi carrabili, si può ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune, il ripristino dell'assetto stradale è effettuato a spesa del richiedente.

Per le occupazioni con tende e simili, e quando le stesse siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata riferendosi alla sola parte eventualmente sporgente e la tariffa è ridotta al 30 per cento.

Per le occupazioni con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono ridotte dello 80 per cento e del 50 per cento la tariffa del passo carrabile.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta fino al 50 per cento.

Art. 14 MAGGIORAZIONI

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati, la tariffa è aumentata del 50 per cento.

Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette alla tassa con tariffa aumentata del 30 per cento.

Per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere, di durata superiore a trenta giorni la tassa va maggiorata nelle seguenti misure:

non oltre i novanta giorni 30 per cento.

da novanta a centottanta giorni 50 per cento.

oltre i centottanta giorni 100 per cento.

Art. 15
ESENZIONI

La tassa non è dovuta per:

- passi carrabili e pedonali, posti a filo del manto stradale;
- occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province e Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87 comma 1, lettera c del T.U. delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22/12/86 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- le tabelle indicative delle stazioni e delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengano pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea di concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
- le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico o allo scarico delle merci;
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della Concessione medesima;
- le occupazioni di aree cimiteriali;
- gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

Titolo V
Divieti

Art. 16
DIVIETI DI OCCUPAZIONE

Non può essere concesso alcun permesso per occupazioni di suolo pubblico sui marciapiedi e nelle zone stradale fiancheggianti le strade prive di marciapiedi salvo che, per speciali e locali circostanze, dette occupazioni possano farsi senza danno della viabilità, dell'igiene e del pubblico interesse e previa autorizzazione comunale.

Salvo quanto altrimenti disposto dal presente regolamento, sono espressamente vietate le occupazioni di suolo innanzi alle botteghe, di vendita di qualsiasi genere, anche quando la concessione sia regolarmente chiesta dal proprietario del negozio. Solo in casi eccezionali, da valutarsi dal Sindaco, a suo discrezionale ed insindacabile giudizio, può disporsi la temporanea deroga al divieto di cui sopra.

E' espressamente vietato qualsiasi occupazione di suolo se non

autorizzata dall'Autorità Comunale con le dovute modalità, per le riparazioni di veicoli, esposizioni e vendita di merci e sosta dei veicoli sui marciapiedi.

Non sono ammesse occupazioni permanenti con vetrine o altri manufatti, salvo che lo sporto non occupi il decimo della larghezza del marciapiede antistante, e, nel caso di marciapiedi eccedenti i 2 metri di larghezza, non superi i 25 cm.

Nel caso di vie sufficientemente larghe o di piazze, prive di marciapiedi, lo sporto non potrà superare i 25cm.

Tali misure vanno determinate dal nudo muro.

Da detto divieto restano solo escluse le occupazioni già esistenti, le quali ove non contrastino con altre norme, potranno essere concesse in sanatoria, anche se di poco eccedenti i limiti sopra fissati.

Le tende mobili e le loro armature sono consentite solamente nelle strade munite di marciapiedi, e in nessun caso possono superare la larghezza di questi, diminuita di un metro, esse possono essere abbassate fino a 2,10 metri dal piano del marciapiede stesso.

Titolo VI

Denunce, versamenti, accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva

Art. 17

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

- 1) Per le occupazioni permanenti di luogo pubblico, i soggetti di cui all'art. 3 devono presentare al Comune avente diritto alla tassa, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione. La denuncia deve contenere gli elementi indicativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta, i cui estremi saranno trascritti nella denuncia stessa.
- 2) L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione, sempreché non si verifichino variazioni. Il versamento relativo deve essere effettuato entro il mese di gennaio.
- 3) Per le occupazioni di cui all'art. 11 comma II, il versamento della tassa stessa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
- 4) Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto.
- 5) Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa.

Art.18

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali e di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce e di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di cassa, determinata dal predetto Ente e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento di cui all'art.17 comma IV del presente regolamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza, e incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento di Ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi da liquidarsi e il termine di 60 giorni per il pagamento in unica soluzione secondo le modalità del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 art.68 (si applica l'art.2752 c.c.), ovvero notifica al contribuente, anche a mezzo posta, entro il 31 dicembre del III anno successivo a quello di cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

I contribuenti possono richiedere con apposita istanza, al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione delle stesse.

Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

Titolo VII
Disposizioni transitorie

Art.19
SANZIONI

Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per l'omesso, tardivo o parziale versamento, è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei 30 giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art.17 del presente regolamento, le soprattasse di cui sopra sono ridotte al 50% e al 10%. Sulle somme dovute a titolo di tassa o soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

Art.20
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione della delibera divenuta esecutiva a norma di legge, e abroga il precedente. Per quanto in esso non contenuto si rinvia alla normativa vigente.

I N D I C E G E N E R A L E

Istituzione del servizio e norme generali	art. 1	pag. 1
Oggetto della tassa	" 2	" 1
Soggetti attivi e passivi	" 3	" 1
Conduzione del servizio	" 4	" 2
Classificazione del Comune	" 5	" 2
Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubb.	" 6	" 2
Procedimento per il rilascio della concessione	" 7	" 2
Revoca di concessione	" 8	" 3
Criteri di distinzione	" 9	" 3
Determinazione della tassa	" 10	" 3
Occupazioni permanenti	" 11	" 3
Occupazioni temporanee	" 12	" 3
Riduzioni	" 13	" 4
Maggiorazioni	" 14	" 4
Esenzioni	" 15	" 5
Divieti di occupazione	" 16	" 5
Denuncia e versamento	" 17	" 6
Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva	" 18	" 7
Sanzioni	" 19	" 7
Entrata in vigore regolamento	" 20	" 8

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

ina
04/94

1
CITTA' DI MARANO DI NAPOLI
ELENCO CATEGORIE STRADALI T O S A P
AI SENSI DEL D.P.R. 507 DEL 15/11/1993 ART. 42 COMMA 3

	DESCRIZIONE	CATEG.	
	BARACCA	1	
	BRENTA	-1	declassificata 2
	CRISTOFORO COLOMBO	1	
	DANIMARCA	-1	declassificata 2
	DEL MARE	1	
LE	DUCA D'AOSTA	1	
VERSA	DUCA D'AOSTA	1	
	EDIFICIO SCOLASTICO	1	
SO	EUROPA	1	
	FALCONE	1	
SO	ITALIA	1	
	IV NOVEMBRE	1	
VERSA	IV NOVEMBRE	1	
	LAZIO	1	
	MALLARDO	1	
SO	MANARA	-1	declassificata 2
SO	MEDITERRANEO	1	
	MEROLLA	1	
VERSA	MEROLLA	1	
	NORVEGIA	1	
	PEPE GUGLIELMO	1	
IZA	PLEBISCITO	1	
	PLEBISCITO	1	
	RANUCCI	1	
IZA	SPIRITO SANTO	1	
	SVIZZERA	1	
	TAGLIAMENTO	1	
	TEVERE	1	
VERSA	TICINO	-1	declassificata 2
IZA	TRIESTE E TRENTO	1	
SO	UMBERTO	1	
SO I	UMBERTO	1	
SO II	UMBERTO	1	
	UNGHERIA	-1	declassificata 2
	UNIONE SOVIETICA	1	
	VALLESANA	1	
SO I	VALLESANA	1	
SO II	VALLESANA	1	
SO	VALLESANA	1	
	VOLTURNO	-1	declassificata 2
	XXIV MAGGIO	1	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

pagina
19/04/94

1
CITTA' DI MARANO DI NAPOLI
ELENCO CATEGORIE STRADALI T O S A P
AI SENSI DEL D.P.R. 507 DEL 15/11/1993 ART. 42 COMMA 3

TIPO	DESCRIZIONE	CATEG.
IA	ADDA	2
IA	ADIGE	2
IA	ANNUNZIATA	2
IA	ANNUNZIATA	2
BRADONI	ANNUNZIATA	2
LICO	ARBUSTO	2
IA	ARBUSTO	2
RAVERSA	ARBUSTO	2
LICO	ARBUSTO	2
LICO	AREZZO	2
IA	ARNO	2
IA	AVELLINO	2
IA	BARCO	2
IA	BENEVENTO	2
IA	BRADANO	2
IA	CAMPANIA	2
IA	CASA BAIANO	2
IA	CASA BAIANO	2
MPA	CASA CRISCIO	2
IA	CASA CRISCIO	2
LICO I	CASA CRISCIO	2
LICO II	CASA CRISCIO	2
IA	CASA GIARRUSSO	2
LICO I	CASA GIARRUSSO	2
LICO II	CASA GIARRUSSO	2
RAVERSA	CASA GIARRUSSO	2
IA	CASA LANNO	2
IA	CASA SCHIANO	2
IA	CASA VERDE	2
IA	CASERTA	2
RAVERSA I	CITTA' GIARDINO	2
RAVERSA II	CITTA' GIARDINO	2
RAVERSA III	CITTA' GIARDINO	2
RAVERSA IV	CITTA' GIARDINO	2
RAVERSA V	CITTA' GIARDINO	2
IA	DAVINO	2
RAVERSA I	DAVINO	2
RAVERSA II	DAVINO	2
LICO	DE BIASE	2
IA	DI SOMMA	2
RAVERSA	DI SOMMA	2
IA	DORA	2
IA	DORMIGLIONE	2
IA	EMILIA	2
IA	FERRIGNO	2
IA	GALEOTA	2
IA	GARIBALDI	2
IA	GARIGLIANO	2
IA	GRANATA	2
IA	ISONZO	2
IA	LANCIA LORENZO	2

- 2 ridominate 1

- 2 ridominate 1

- 2 ridominate 1

pagina
19/04/94

1
CITTA' DI MARANO DI NAPOLI
ELENCO CATEGORIE STRADALI T O S A P
AI SENSI DEL D.P.R. 507 DEL 15/11/1993 ART. 42 COMMA 3

TIPO	DESCRIZIONE	CATEG.
IA	ADDA	2
IA	ADIGE	2
IA	ANNUNZIATA	2
BRADONI	ANNUNZIATA	2
ICO	ANNUNZIATA	2
IA	ARBUSTO	2
RAVERSA	ARBUSTO	2
ICO	ARBUSTO	2
ICO	AREZZO	2
IA	ARNO	2
IA	AVELLINO	2
IA	BARCO	2
IA	BENEVENTO	2
IA	BRADANO	2
IA	CAMPANIA	2
IA	CASA BAIANO	2
AMPA	CASA BAIANO	2
IA	CASA CRISCIO	2
ICO I	CASA CRISCIO	2
ICO II	CASA CRISCIO	2
IA	CASA GIARRUSSO	2
ICO I	CASA GIARRUSSO	2
ICO II	CASA GIARRUSSO	2
RAVERSA	CASA GIARRUSSO	2
IA	CASA LANNO	- 2
IA	CASA SCHIANO	2
IA	CASA VERDE	2
IA	CASERTA	2
RAVERSA I	CITTA' GIARDINO	2
RAVERSA II	CITTA' GIARDINO	2
RAVERSA III	CITTA' GIARDINO	2
RAVERSA IV	CITTA' GIARDINO	2
RAVERSA V	CITTA' GIARDINO	2
IA	DAVINO	2
RAVERSA I	DAVINO	2
RAVERSA II	DAVINO	2
ICO	DE BIASE	2
IA	DI SOMMA	- 2
RAVERSA	DI SOMMA	2
IA	DORA	2
PA	DORMIGLIONE	2
IA	EMILIA	2
IA	FERRIGNO	2
IA	GALEOTA	2
AZZA	GARIBALDI	- 2
IA	GARIGLIANO	2
ICO	GRANATA	2
IA	ISONZO	2
IA	LANCIA LORENZO	2

- 2 ridomificate 1

- 2 ridomificate 1

- 2 ridomificate 1

ina
01/94

CITTA' DI MARANO DI NAPOLI
ELENCO CATEGORIE STRADALI T O S A P
AI SENSI DEL D.P.R. 507 DEL 15/11/1993 ART. 42 COMMA 3

DESCRIZIONE	CATEG.
	- 2 <i>declassificate 3</i>
LUCA	2
MARANO PIANURA	2
ERSA I MARANO PIANURA	2
ERSA II MARANO PIANURA	2
ERSA III MARANO PIANURA	2
MARANO QUARTO	2
MORELLI	2
NAPOLI	2
NICOLOSI	2
PADRETERNO	2
PARROCCHIA	2
PIAVE	- 2 <i>declassificate 1</i>
PO	2
RECCA	2
ROMA	2
SALERNO	2
ERIA SAN CASTRESE	2
SAN FRANCESCO	2
SAN MARCO	2
SAN ROCCO	2
ERSA I SAN ROCCO	2
ERSA II SAN ROCCO	2
ERSA III SAN ROCCO	2
ERSA IV SAN ROCCO	2
ERSA V SAN ROCCO	2
SAN ROCCO	2
SCONDITI	2
SCONDITI	2
SPERANZA	2
I SPERANZA	2
II SPERANZA	2

Handwritten signatures and scribbles

Handwritten scribbles

Handwritten scribbles

